

## CAPITOLO XI

### ESPERIMENTI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

di Martina Cagossi

SOMMARIO: 1. Brevi premesse in tema di *restorative justice*. – 2. Il difficile inserimento di pratiche mediative all'interno del procedimento penale italiano. - 2.1. Dubbi di legittimità costituzionale. – 3. Le ipotesi di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano. – 3.1. La mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile. – 3.2. Tentativi di conciliazione innanzi al giudice di pace. – 4. Il nuovo istituto della messa alla prova per adulti e l'ingresso del termine “mediazione” nel Codice di procedura penale italiano.

#### **1. Brevi premesse in tema di *restorative justice***

Per *restorative justice* tradizionalmente si intende quel paradigma di giustizia penale che si pone come alternativo tanto al modello c.d. *classico* - fondato sulla retribuzione come criterio di legittimazione morale della sanzione e come parametro di commisurazione della pena - quanto a quello c.d. *moderno*, orientato alla prevenzione (generale e speciale) dei reati e alla funzione rieducativa e di reinserimento sociale del reo<sup>1</sup>. In estrema sintesi,

---

<sup>1</sup> Tra i numerosi studi internazionali sul tema si segnalano H. ZEHR, *Changing lenses: a new focus for crime and justice*, Scottsdale, 1990; S. MARK UMBREIT, *Mediating Interpersonal Conflicts. A Pathway to Peace*, West Concord, 1995; M. WRIGHT, *Justice for Victims and Offender*, Winchester, 1996; T. F. MARSHALL, *Restorative justice: an overview. Home Office Research Development and Statistics Directorate*, Londra, 1999; H. ZEHR, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, 2002; G. JOHNSTONE (a cura di), *A Restorative Justice Reader. Texts, sources, context*, Portland, 2003; A. E. ACORN, *Compulsory Compassion. A critique of restorative justice*, Vancouver, 2004. Nonché, più di recente, E. ZINSSTAG - I. VANFRAECHEM, *Conferencing and restorative justice: international practices and perspectives*, Oxford, 2012; H. ZEHR (a cura di), *La justice restaurative. Pour sortir des impasses de la logique punitive*, Ginevra, 2012; D.W. VAN NESS - K.H. STRONG, *Restoring*

secondo i fautori di questo *tertium genus*, la risposta ad un reato non deve e non può esaurirsi nella inflizione, in capo all'autore, di quel male ulteriore (rispetto al danno cagionato) che è la sanzione penale<sup>2</sup>, e deve pertanto essere superata la stretta logica espressa dal brocardo latino *poena est malum passionis quod infligitur propter malum actionis*<sup>3</sup>. Si deve, appunto, andare oltre, perseguire ulteriori e più complesse finalità che non riguardino più solamente il classico dualismo Stato/autore del reato ma che arrivino a coinvolgere anche altri soggetti.

Ed ecco che obiettivo primario<sup>4</sup> del modello della giustizia riparativa diventa la presa in carico, da parte dell'ordinamento, delle necessità della vittima del reato, necessità che non si esauriscono di certo nel diritto - pur fondamentale - alla riparazione del danno subito, ma che spesso riguardano anche l'esigenza di essere ascoltata, assistita e coinvolta<sup>5</sup>.

---

*justice: an introduction to restorative justice*, Waltham, 2013. In Italia, i più importanti approfondimenti si devono senz'altro a Grazia Mannozi: cfr., in particolare, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003; EAD., *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in G. DE FRANCESCO - E. VENAFRO (a cura di), *Meritevolezza della pena e logiche deflattive*, Torino, 2002, p. 117; EAD. (a cura di), *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Milano, 2004; EAD. - G. A. LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 133. Si vedano, inoltre, A. CERETTI, *Mediazione: una ricognizione filosofica*, in L. PICOTTI (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, 1998; ID., *Mediazione penale e giustizia. Incontrare una norma*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, Milano, 2000, p. 763; G. DI CHIARA, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2004, p. 500; G. UBERTIS, *Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale*, *ivi*, 2005, p. 1321; R. ORLANDI, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Riv. it. proc.*, 2006, p. 1171.

<sup>2</sup> M. WRIGHT, *Justice for Victims and Offender*, cit., p. 112; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, cit, p. 61.

<sup>3</sup> H. GROTIUS, *De jure belli ac pacis. Libri tres. In quibus ius naturae & Gentium: item iuris publici praecipua explicantur*, Lib. II, Cap. XX, Parigi, 1625.

<sup>4</sup> Obiettivi ulteriori della giustizia riparativa sono l'auto-responsabilizzazione del reo, la presa in carico, da parte di quest'ultimo, delle conseguenze globali del reato, il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione, l'orientamento delle condotte dei consociati mediante il rafforzamento degli *standard* morali collettivi, nonché il contenimento del senso di allarme sociale.

<sup>5</sup> G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., *passim*; V. PATANÈ, *Ambiti di at-*

Accogliere - all'interno di un ordinamento giuridico - la possibilità che le conseguenze di un reato vengano affrontate con gli strumenti tipici della giustizia riparativa significa pertanto rivalutare il ruolo della persona offesa, restituendo ad essa e all'autore del crimine la gestione della controversia.

L'elemento nuovo rispetto all'ordinario procedimento penale introdotto dalle pratiche mediative nella regolamentazione dei conflitti nascenti da reati consiste dunque nel proporre una lettura della relazione autore-vittima non conflittuale, bensì consensuale-compensativa, in cui la privatizzazione del conflitto rappresenta quasi sempre il supporto ideologico di un lento ma tangibile processo di trasformazione del sistema, legato all'affermarsi di una concezione laica del diritto penale, considerato anche come uno strumento di stabilizzazione sociale<sup>6</sup>.

## 2. Il difficile inserimento di pratiche mediative all'interno del procedimento penale italiano

L'introduzione di un meccanismo così diverso - e per certi versi quasi dissonante - rispetto ai principi tradizionali del sistema penale sanzionatorio risulta particolarmente complessa con riferimento all'ordinamento italiano, tradizionalmente poco propenso a riconoscere alla vittima un ruolo di protagonista nei delicati equilibri del rito penale<sup>7</sup>. Non è quindi un caso che, anche in quelle occasioni in cui il legislatore italiano si è determinato ad adottare strumenti e metodologie rispondenti al modello di giustizia riparativa, lo abbia fatto per finalità essenzialmente deflattive ed efficientistiche, relegando il ruolo della persona of-

---

*tuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, in A. MESTIZ (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Roma, 2004, p. 21.

<sup>6</sup> C. E. PALIERO, *L'autunno del patriarca. Rinnovo o trasmissione del diritto penale dei codici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 1227; C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino, 2005, p. 67 s.

<sup>7</sup> Cfr. in merito S. ALLEGREZZA - H. BELLUTA - M. GIALUZ - L. LUPÀRIA, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012; L. LUPÀRIA, *L'Europa e una certa idea di vittima (ovvero come una direttiva può mettere in discussione il nostro modello processuale)*, in R. MASTROIANNI - D. SAVY (a cura di), *L'integrazione europea attraverso il diritto processuale penale*, Napoli, 2013, p. 91 s.

fesa alle mere richieste risarcitorie<sup>8</sup>, come meglio si vedrà nei successivi paragrafi.

Un simile scenario dovrebbe subire un importante mutamento in occasione della scadenza del termine di recepimento (fissato per il 16 novembre 2015) della direttiva n. 2012/29/UE, da alcuni ritenuta - non a torto - un autentico *corpus juris* dei diritti delle vittime di reato di matrice europea<sup>9</sup>. Tale testo sovranazionale<sup>10</sup> prevede infatti espressamente<sup>11</sup> il riconoscimento in capo alla vittima del diritto ad accedere agli strumenti di giustizia riparativa e a parteciparvi attivamente, al fine di ridurre il più possibile il rischio di vittimizzazione secondaria scaturita da un procedimento penale. È quindi quantomeno auspicabile che, nel recepire la recente direttiva all'interno dell'ordinamento processuale italiano, si addivenga anche ad un maggiore coinvolgimento della vittima nelle pratiche di giustizia riparativa, esistenti o future, e ad una valorizzazione del suo ruolo con riferimento a un meccanismo che, per sua stessa natura, non può che implicare parità delle armi e uguali poteri per vittima e reo, protagonisti indiscussi del percorso mediativo.

---

<sup>8</sup> In realtà, come attenta dottrina osserva (M. SCOLETTA, *Mediazione penale e vittime di reato*, in L. LUPÁRIA - T. ARMENTA DEU (a cura di), *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili. Working paper sull'attuazione della Decisione quadro 2001/220/GAI in Italia e Spagna*, Milano, 2011, p. 99), l'aspetto risarcitorio non è l'obiettivo perseguito dalla mediazione penale, in cui è viceversa decisiva la ricomposizione spontanea del conflitto attraverso un riequilibrio e una ricostruzione del legame sociale tra reo e vittima.

<sup>9</sup> E. VERGES, *Un Corpus Juris des droits des victimes: le droit européen entre synthèse et innovations*, in *Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé*, 2013, p. 121 s.

<sup>10</sup> Con riferimento ad altri testi sovranazionali antecedenti la direttiva 2012/29/UE che contemplano forme di giustizia riparativa, si segnalano la Raccomandazione n. R (99) 19 del Consiglio d'Europa sulla mediazione in materia penale; le *Guidelines for a Better Implementation of the Existing Recommendation concerning Mediation in Penal Matters* - ossia la n. R (99) 19 - emanate il 7 dicembre 2007 dalla *European Commission for the Efficiency of Justice* del Consiglio d'Europa; la Risoluzione ONU n. 12/2002, riguardante i *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, varata dalla *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* delle Nazioni Unite; nonché, ovviamente, per ciò che concerne l'Unione europea, la Decisione quadro n. 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, poi sostituita dalla direttiva 2012/29/UE.

<sup>11</sup> Spec. art. 12 e considerando n. 46.

## 2.1. Dubbi di legittimità costituzionale

Un altro ostacolo che senza dubbio si frappone all'introduzione nell'ordinamento italiano di strumenti di *restorative justice* è costituito dalle importanti questioni costituzionali che entrano in gioco in questo settore<sup>12</sup> e che possono - anzi, devono - caratterizzare le concrete scelte mediatriche operabili dal nostro legislatore, anche in fase di recepimento della summenzionata direttiva 2012/29/UE.

*In primis*, vi è quella relativa alla compatibilità della mediazione con il principio di obbligatorietà nella persecuzione penale contemplato dall'art. 112 della Costituzione italiana<sup>13</sup>, funzionale alla salvaguardia dei principi di indipendenza del pubblico ministero e di uguaglianza - in senso formale - di tutti innanzi alla legge penale (art. 3, comma 1, Cost.)<sup>14</sup>. Pertanto, una mediazione anteriore alla stessa presentazione della *notitia criminis* - o volta a conseguire la revoca della stessa - non viola il canone di doverosità dell'azione penale soltanto se sottoposta al vaglio di un organo giurisdizionale, che verifichi la concreta inidoneità offensiva del fatto o l'esaurimento del disvalore di esso, e a condizione che resti comunque salva la possibilità, qualora la mediazione non abbia esito positivo, che il procedimento riprenda il suo corso ordinario senza subire condizionamenti dal tentativo di mediazione fallito.

Un ulteriore importante ostacolo costituzionale a pratiche di mediazione è il loro inserimento, con possibile esito di *diversion*, nell'ambito del procedimento penale, quando unicamente al termine del processo possono aversi non solo l'individuazione del colpevole e l'irrogazione della pena, ma lo stesso riconoscimento di esistenza del reato, secondo il princi-

---

<sup>12</sup> Anche se è il caso sempre di ricordare come analoghi principi costituzionali esistano in molti altri Paesi, in Europa e nel mondo, che hanno avuto indubbiamente maggior "coraggio" in tema di *restorative justice*.

Ritenere che la Costituzione costituisca un insormontabile ostacolo all'introduzione nel nostro ordinamento penale di strumenti di giustizia riparativa equivarrebbe a concludere che "nessun altro ordinamento si preoccupi dell'uguaglianza di fronte alla legge e alla giustizia penale, il che pare francamente eccessivo" (M. CHIAVARIO, *Processo penale e alternative: spunti di riflessione su un "nuovo" dalle molte facce (non sempre definito)*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 411).

<sup>13</sup> Cfr. L. LUPÀRIA, *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo europeo*, in *Giur. It.*, 2002, p. 1751 s.

<sup>14</sup> Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, in *Giur. cost.*, 1991, p. 59.

pio *nullum crimen, nulla poena sine iudicio* (costituzionalmente fondato sugli artt. 27, comma 2, e 112 Cost., ed espresso sotto forma di diritto soggettivo dagli art. 6, comma 1, CEDU e 14, comma 1, Patto intern. dir. civ. pol.).

Qualora presupponesse la reità dell'indagato o imputato, infatti, la mediazione non potrebbe essere innestata in un procedimento penale, perché la manifestazione (esplicita o implicita) di tale convinzione come definitivamente ottenuta dall'organo procedente anteriormente alla conclusione del processo contrasterebbe apertamente con la presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27, comma 2, Cost. Inoltre, se lo svolgimento della mediazione esigesse la preventiva confessione del soggetto nei cui confronti è instaurato il procedimento<sup>15</sup>, oltre a equiparare di fatto quest'ultima ad una prova, per cui sarebbe superflua qualunque verifica di attendibilità, in sede decisoria si incorrerebbe in una violazione del principio *nemo tenetur se detegere*, a sua volta fondato sull'art. 24, comma 2, Cost. e strettamente connesso alla stessa presunzione di non colpevolezza.

Ponendo infine attenzione a quello che è stato definito il *vizio di origine della mediazione*, occorre mettere in luce il difficile rapporto di tale strumento con le garanzie processuali<sup>16</sup>, in particolare per quanto riguarda il regime di conoscibilità e utilizzabilità, come elementi probatori, da parte dell'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi in sede processuale penale ordinaria, di quanto accaduto, dichiarato e documentato durante lo svolgimento dell'attività mediatrice, soprattutto nel caso in cui l'esperimento di tale percorso alternativo di giustizia riparativa non abbia avuto esito positivo.

### **3. Le prime ipotesi di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano**

Nonostante le resistenze appena richiamate, nell'ordinamento italiano esistono alcune norme che contemplano il ricorso a pratiche mediative. Sintomaticamente, le prime ipotesi di *restorative justice* hanno trovato spazio nell'ambito di due particolari microsistemi che, per via della loro accentuata vocazio-

<sup>15</sup> Sul tema cfr. L. LUPÀRIA, *La confessione dell'imputato nel sistema processuale penale*, Milano, 2006, *passim*.

<sup>16</sup> G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., p. 240.

ne sperimentale, hanno costituito l'alveo che ospita le fattispecie a più alto rilievo sistematico e statistico per la materia oggetto del presente capitolo<sup>17</sup>: il processo per i reati di competenza del giudice di pace<sup>18</sup> e il rito penale minorile<sup>19</sup>.

### 3.1. *La mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile*

Il processo minorile è stato il primo luogo che ha visto svilupparsi al suo interno significative sperimentazioni mediative, in ragione delle peculiari e fondamentali esigenze del soggetto sottoposto a procedimento penale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.P.R. n. 448/1988, in tema di accertamento sulla personalità del minore, il pubblico ministero e il giudice possono acquisire informazioni sul minore, anche consultando esperti senza formalità di procedura.

In questo modo, viene vagliata fin dalla fase delle indagini preliminari la disponibilità del minore indagato a incontrarsi con la vittima, a riconsiderare la condotta posta in essere e ad avviare un processo di responsabilizzazione anche attraverso un'attività di riparazione. La suddetta attività richiede dunque a operatori specializzati, identificati nei componenti dell'Ufficio per la mediazione, una verifica circa l'esistenza delle condizioni e delle risorse necessarie a supportare e gestire un percorso di mediazione con la vittima.

Qualora tale accertamento preventivo dovesse avere esito positivo, vittima e indagato, che devono comunque prestare il loro consenso alla mediazione, possono così incontrarsi e confrontarsi alla presenza di un operatore dell'Ufficio per la mediazione. A conclusione di questa fase il giudice ha l'opportunità di adottare due provvedimenti particolarmente significativi per la materia che qui ci occupa.

Innanzitutto, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 448/1988, se dagli accertamenti sono emerse la tenuità del fatto e l'ocasio-

---

<sup>17</sup> G. DI CHIARA, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 500.

<sup>18</sup> Disciplinato dal decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000. Cfr. A. SCALFATI (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001.

<sup>19</sup> Disciplinato dal D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988. Cfr. G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2007.

nalità del comportamento, può, su richiesta del pubblico ministero, pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minorenne. Tale decisione viene assunta dopo aver sentito il minore, gli esercenti la potestà genitoriale e la persona offesa.

Inoltre il giudice, ai sensi dell'art. 28, può disporre con ordinanza la sospensione del processo qualora ritenga di dover valutare la personalità del minore e, in tal caso, affida quest'ultimo ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento (anche in collaborazione con i servizi sociali operanti sul territorio) delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento, il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Decorso il periodo di sospensione, se - tenuto conto del comportamento del minore e dell'evoluzione della sua personalità - la prova dà esito positivo, il giudice emana sentenza di estinzione del reato a norma dell'art. 29 del D.P.R. n. 448/1988. Siamo in questo caso innanzi ad una forma particolarmente radicale di *diversion*, in grado di legittimare pratiche di mediazione già nelle fasi prodromiche alla celebrazione del procedimento<sup>20</sup>.

### 3.2. Tentativi di conciliazione innanzi al giudice di pace

Con riferimento alla giurisdizione di pace, la dimensione conciliativa risulta saldamente radicata nelle origini storiche dell'istituto e nella sua *ratio essendi*, ed è resa evidente dal principio direttivo espresso dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. 274/2000 laddove si prevede che, nel corso del procedimento, il giudice di pace debba favorire, per quanto possibile, la conciliazione<sup>21</sup> tra le parti.

Ai sensi dell'art. 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 274/2000, il giudice di pace, quando il reato è perseguibile a querela, pro-

---

<sup>20</sup> V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, cit., p. 33.

<sup>21</sup> Che peraltro è concetto ben diverso e dal significato meno ampio rispetto a quello di mediazione (R. ORLANDI, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, cit., p. 1171).

muove la conciliazione tra le parti<sup>22</sup> e, allorché risulti utile per favorire la conciliazione, può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi. Ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. A tutela del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, la norma stabilisce che, qualora il tentativo di conciliazione non vada a buon fine, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione<sup>23</sup>. Allorché invece si addivenga alla conciliazione, il giudice redige il processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso immediato - i cui effetti sono espressamente equiparati alla remissione di querela -, nonché la relativa accettazione. Questo tentativo di giungere alla conciliazione tra le parti, pur rivestendo indubbia importanza, dà in realtà l'impressione di essere di fatto strumentale alla remissione della querela, e che la reale funzione dell'istituto sia non tanto quella di favorire la mediazione, quanto piuttosto quella deflattiva di alleggerire il carico dei procedimenti penali per fatti spesso di natura bagatellare<sup>24</sup>.

Nel procedimento davanti al giudice di pace sono presenti altri due casi che possono implicare l'impiego di strumenti mediativi: l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. 274/2000) e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35 d.lgs. 274/2000).

Per nessuno di essi, invero, si prevede espressamente un'attività di mediazione, che tuttavia emerge implicitamente dal dettato normativo nel suo complesso, laddove viene riservato al giudice uno spazio per valutare l'interesse dell'offeso alla prosecuzione del procedimento a fini archiviativi (art. 34, com-

---

<sup>22</sup> Con riferimento al rito penale ordinario, una analoga disposizione è prevista dall'art. 555, comma 3, c.p.p., che contempla un obbligo, in capo al giudice procedente, di effettuare nel corso dell'udienza di comparizione innanzi al tribunale in composizione monocratica un tentativo di conciliazione tra le parti, sempre che si tratti di un reato perseguibile a querela. Il giudice deve quindi verificare se sussiste la volontà del querelante di rimettere la querela e quella del querelato di accettare la remissione e, in caso di esito positivo, pronuncia sentenza di proscioglimento ex art. 469 c.p.p.

<sup>23</sup> Cfr. L. LUPÁRIA, *La confessione dell'imputato nel sistema processuale penale*, cit., p. 107, nt. 145.

<sup>24</sup> B. BARTOLINI, *Esistono autentiche forme di "diversione" nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 novembre 2014, p. 8.

ma 2), oppure per verificare la possibilità di rimuovere l'opposizione dello stesso all'emanazione della sentenza di non doversi procedere (art. 34, comma 3).

Con particolare riferimento all'istituto della estinzione del reato a seguito della riparazione del danno (art. 35), se da un lato emerge chiaramente l'intento di evitare il processo penale o comunque di considerarlo soltanto una *extrema ratio*, dall'altro è anche vero che non si può parlare di autentica procedura alternativa al rito penale, in quanto le eventuali condotte riparatorie vengono poste in essere fuori dal processo e in maniera totalmente indipendente dallo stesso, tant'è che l'art. 35 prescrive che l'avvenuta riparazione debba essere provata in giudizio, innanzi al giudice di pace, come requisito indispensabile della pronuncia estintiva<sup>25</sup>.

#### **4. Il nuovo istituto della messa alla prova per adulti e l'ingresso del termine "mediazione" nel Codice di procedura penale italiano**

In conclusione è opportuno dare atto del recentissimo ingresso nel nostro ordinamento della sospensione del processo con messa alla prova per adulti, introdotto dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014 che ha inserito all'interno del Codice di procedura penale il nuovo titolo *V-bis*<sup>26</sup>, rubricato appunto "Sospensione del procedimento con messa alla prova" (articoli da 464-*bis* a 464-*nonies* c.p.p.)<sup>27</sup>. Questo nuovo istituto risulta particolar-

---

<sup>25</sup> B. BARTOLINI, *Esistono autentiche forme di "diversione" nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, cit., p. 9.

<sup>26</sup> Sono stati inoltre introdotti, all'interno del Codice penale, gli articoli 168-*bis*, 168-*ter* e 168-*quater*, nonché i nuovi articoli 141-*bis* e 141-*ter* delle norme di attuazione del codice di rito.

<sup>27</sup> Per commenti alla legge ancora in fase di progettazione, M. COLAMUSSI, *Adulti messi alla prova seguendo il paradigma della giustizia riparativa*, in *Processo penale e giustizia*, 6, 2012, [www.processopenaleegiustizia.it](http://www.processopenaleegiustizia.it); F. VIGANÒ, *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1300. A seguito dell'emanazione della legge n. 67/2014, cfr. F. GIUNCHEDI, *Probation Italian style: verso una giustizia riparativa*, in *Arch. pen.*, 3, 2014, [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it); A. MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 674 s.; B. BERTOLINI, *Esistono autentiche forme di "diversione" nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti*

mente interessante per i fini che qui ci occupano in quanto ha comportato per la prima volta l'ingresso della mediazione nel rito ordinario. La lettera *c*) del quarto comma dell'articolo 464-*bis* c.p.p. prevede infatti che, all'interno del programma di trattamento che deve essere portato a termine affinché la messa alla prova abbia esito positivo, siano obbligatoriamente inserite anche "le condotte volte a promuovere, ove possibile, la *mediazione* con la persona offesa". Il nuovo articolo 141-*ter* disp. att., invece, impone ai servizi sociali dell'Ufficio esecuzione penale esterna (U.E.P.E), incaricati di vigilare sul soggetto in prova durante la sospensione del processo, di riferire nelle loro indagini e considerazioni "specificatamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di *mediazione*".

Dalla lettera di queste recentissime norme sembra dunque intendersi che un tentativo di intraprendere un percorso di mediazione costituisca presupposto indispensabile per essere ammesso alla prova e addivenire, in caso di esito positivo, alla sentenza di estinzione del reato. Inoltre, appare finalmente netta la distinzione tra condotte riparatorie nei confronti della persona offesa (menzionate alla lettera *b*) dell'art. 464-*bis* c.p.p.) e mediazione penale (lettera *c*) dell'art. 464-*bis* c.p.p.). Tale circostanza va indubbiamente salutata positivamente in un'ottica di rivalutazione della vittima del reato, che qui non sembra più ricoprire solamente il ruolo di soggetto portatore di meri interessi economici.

È opportuno però dare atto del fatto che l'istituto della messa alla prova è stato introdotto principalmente in risposta alla necessità di adempiere agli obblighi imposti dalla sentenza-pilota *Torreggiani*<sup>28</sup> della Corte europea dei diritti dell'uomo e, quindi, di rivisitare il sistema processuale e sanzionatorio nella prospettiva - da un lato - di ridurre il sovraffollamento delle carceri italiane<sup>29</sup> e - dall'altro - di deflazionare il più possibile il carico giudiziario che affligge il nostro sistema<sup>30</sup>.

---

*per una riflessione*, cit., p. 13 s.; V. BOVE, *L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili*, in *Diritto penale contemporaneo*, 27 novembre 2014.

<sup>28</sup> C. edu, Sez. II, 8 gennaio 2013, *Torreggiani c. Italia*.

<sup>29</sup> A. P. DELLA BELLA, *Emergenza carceri e sistema penale*, Torino, 2014.

<sup>30</sup> F. CAPRIOLI, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggio-*

Ancora una volta dunque la giustizia riparativa sembra essere stata concepita come strumento per il raggiungimento di finalità deflattive più che come nuovo e autonomo modello di giustizia atto a ricomporre i conflitti sociali anche attraverso un pieno coinvolgimento della vittima.

---

*renne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 7.